

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Correzione errore materiale: Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria – Decreto 3 gennaio 2023, n. 1, in Foro Italiano n. 7-8, parte III, pag. 334, con nota di richiami a cura di A. Travi.

1. Processo Amministrativo - Correzione errore materiale. Iniziativa d'ufficio - Ammissibilità.

1. La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa.

Vista la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2022;

Rilevato che per mero errore materiale, dovuto a ragioni di natura informatica, nel dispositivo risulta come componente del collegio il consigliere di Stato Hadrian Simonetti, mentre in realtà ha fatto parte del collegio il consigliere di Stato Dario Simeoli, come del resto risulta anche dal relativo ruolo d'udienza;

Rilevato che la procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (in termini, v. i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Sez. IV, n. 2358 del 2004), ed in ogni tempo (v. l'art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.);

Rilevato che la sentenza dell'Adunanza Plenaria va pertanto corretta, sostituendo il nome del consigliere di Stato Hadrian Simonetti (non componente il collegio) con il nome del consigliere di Stato Dario Simeoli (effettivo componente il collegio), incaricando la Segreteria dei relativi adempimenti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, con la sostituzione del nominativo 'Dario Simeoli' in luogo dell'altro 'Hadrian Simonetti', nel testo della sentenza n. 15 del 2022 dell'Adunanza Plenaria.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Carmine Volpe, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Ermanno de Francisco, Presidente
Michele Corradino, Presidente
Roberto Giovagnoli, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Nocelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Giovanni Sabato, Consigliere